

Pubblicato il 11/02/2026

N. 02596/2026 REG.PROV.COLL.  
N. 06682/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6682 del 2025, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Alessandro Ariosto, Umberto Barbato, Giulia Canazio, Concetta Cannizzaro, Alicia Maria Cardalliaguet Guerra, Olga Carraturo, Federica De Martino, Pia Del Sorbo, Giacomo Di Benedetto, Giulia Fatigante, Federica Forte, Letizia Giordano, Aldo Grella, Antonio Guerriero, Luigi Massa, Marco Parlato, Marusca Pierantozzi, Andrea Pinto, Sergio Quadro, Cinzia Quattrone, Valeria Rocca, Stefania Romeo, Salvatore Salvati, Cristiana Schettino, Piera Scuotto, Rosa Tosco, Mariano Tulino, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio

Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Usl Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

*Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

- a) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 3059 del 10.12.2024, recante bando del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondari di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2);
- b) del Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205, come modificato dal D.M. 24.10.2024 n. 214, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2);
- c) delle note direttoriali del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 50125 del 27.02.2025 e prot. n. 90952 del 15.04.2025, recanti chiarimenti in ordine alla determinazione della platea dei

candidati ammessi alle prove orali;

d) qualora occorra, del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 808 del 08.04.2025, recante comunicazione di una prova scritta suppletiva e dell'Avviso direttoriale prot. n. 87883 del 10.04.2025, recante calendario della prova scritta suppletiva;

e) qualora occorra, del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 55 del 13.01.2025, recante aggregazione territoriale delle procedure concorsuali;

e quindi, per l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica, di ogni provvedimento attuativo adottato dagli Uffici Scolastici Regionali competenti ad organizzare la procedura concorsuale de qua e, in particolare:

e) degli avvisi dirigenziali di convocazione alla prova orale dei candidati risultati idonei alla prova scritta, nonché dei relativi elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, con indicazione del calendario delle operazioni selettive, in relazione ai posti vacanti e disponibili per le classi concorsuali e le regioni per le quali i ricorrenti concorrevano, come di seguito meglio dettagliate: USR Basilicata prot. n. 3940 del 28.04.2025 e prot. n. 4099 del 02.05.2025, USR Calabria prot. n. 13492 del 14.05.2025 e prot. n. 13498 del 14.05.2025 e prot. n. 13750 del 15.05.2025, USR Lazio prot. n. 40308 del 13.05.2025, USR Lombardia prot. n. 23271 del 09.05.2025, prot. n. 7566 del 09.05.2025 e prot. n. 23929 del 13.05.2025, USR Sicilia prot. n. 19240 del 18.04.2025 e prot. 19886 del 23.04.2025 e prot. n. 4017 del 30.04.2025, USR Umbria prot. n. 7219 del 09.05.2025 e prot. n. 8520 del 27.05.2025;

f) degli avvisi dirigenziali contenenti gli esiti della correzione delle prove scritte nonché l'indicazione della soglia minima di punteggio per l'accesso alle prove orali, in relazione ai posti vacanti e disponibili per le classi concorsuali e le regioni per le quali i ricorrenti concorrevano, come di seguito meglio dettagliati: USR Basilicata prot. n. 3745 del 18.04.2025, USR Calabria prot. n. 13123 del 09.05.2025

e prot. n. 14478 del 22.05.2025, USR Campania prot. n. 5838 del 12.05.2025, USR Friuli Venezia Giulia prot. n. 7444 del 07.05.2025, USR Lazio prot. 38542 del 07.05.2025 e prot. 40308 del 13.05.2025, USR Lombardia prot. n. 22770 del 07.05.2025, USR Marche prot. n. 710 del 17.04.2025, USR Sicilia prot. n. 18491 del 16.04.2025, USR Umbria prot. n. 6246 del 17.04.2025 e prot. 7072 del 07.05.2025;

g) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a partecipare al prosieguo delle operazioni selettive e, quindi, ad accedere alla prova orale e conclusiva del concorso de quo;

per l'effetto per la condanna, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'ammissione dei ricorrenti al prosieguo delle operazioni selettive.

*Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25\9\2025 :*

F) delle graduatorie definitive del concorso de quo, per le classi concorsuali e le regioni per le quali i ricorrenti concorrevano, pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali, come di seguito meglio dettagliate: decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 914 del 11.07.2025, e relativo elenco allegato, recante approvazione della graduatoria definitiva del concorso de quo, per la classe di concorso AB55, per la regione Sicilia; del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, prot. n. 142 del 30.06.2025 - integrato da prot. n. 193 del 01.08.2025 - e relativo elenco allegato, recante approvazione della graduatoria definitiva del concorso de quo, per la classe di concorso AB56, per la regione Sicilia; decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 1571 del 10.07.2025, e relativo elenco allegato, recante approvazione della graduatoria definitiva del concorso de quo, per la classe di concorso ADSS, per la regione Lazio; decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico

Regionale per la Calabria, prot. n. 19545 del 11.07.2025, e relativo elenco allegato, recante approvazione della graduatoria definitiva del concorso de quo, per la classe di concorso A050, per la regione Calabria; G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

*per l'accertamento e la declaratoria* del diritto dei ricorrenti a partecipare al prosiegua delle operazioni selettive e, quindi, ad accedere alla prova orale e conclusiva del concorso de quo;

*per l'effetto per la condanna*, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'ammissione dei ricorrenti al prosiegua delle operazioni selettive.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

Ritenuto, quindi, di dover disporre la conversione del rito fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;

2. Vista l'istanza con cui parte ricorrente chiede di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone la conversione del rito di cui in motivazione;
- autorizza l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami" nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Rinvia per la prosecuzione della fase cautelare alla udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2026.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Maria Rosaria Oliva, Referendario

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Ciro Daniele Piro**

**IL PRESIDENTE**  
**Alessandro Tomassetti**

**IL SEGRETARIO**

### **Avviso**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 2596 del 11.02.2026, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 6682/2025.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".